

Che più? o signori, il cittadino non commerciante, anche per un atto civile dal suo canto, adisce bene spesso il foro consolare in dipendenza del disposto dell'articolo 680 del Codice di commercio che tanto ha allargata la giurisdizione consolare. Nelle incette che il semplice cittadino fa per la famiglia, di derrate, di stoffe, di animali per la coltura del podere, di cavalli e di legni pel proprio uso, nelle vendite ch'egli passa de' propri raccolti, egli è per lo più in rapporto col commerciante che fa dal suo lato atto di commercio. Or bene, tutte le controversie cui quegli atti comuni della vita danno luogo è facoltativo al non negoziante di portarle davanti i tribunali consolari.

E sarebbe al cospetto di sì importanti e sì numerosi interessi che si vorrebbe concedere una tanta giurisdizione a giudici commercianti, non additando loro per norma le leggi dei nostri Codici ch'essi non possono ben conoscere, ma in quella vece un vago senso d'equità che per lo più si converte in un odioso arbitrio? E farete voi giudicare col senso dell'equità le spinose controversie di competenza e di nullità di atti, le quali, unicamente fondate sul diritto positivo, lasciano senz'efficacia quell'unico criterio che dee guidarli nei loro giudicati? No, o signori, non è quando i Governi che hanno i tribunali composti di soli negozianti pensano a riformare quell'istituzione di cui sentono i vizi, non è a fronte dei potenti motivi i quali militano contro la medesima che noi l'attueremmo nella nostra patria.

Io per me, qualunque opinione sia per prevalere in opposizione al sin qui esposto, le negherò il mio voto, riservandomi ciò nullameno di proporre quegli emendamenti, che associando giudici commercianti a giudici legali, assegneranno loro rispettivamente nei giudizi quella parte che a ciascuno, per l'indole delle proprie cognizioni, meglio si conviene.

Sovvengavi, signori, questa triste verità: non vi ha forse legge tra noi la quale non sia di provenienza estera. È omai tempo che cessi in Italia questa servile imitazione dello straniero. Fidiamo sul senso retto che la provvidenza ha largito alla nostra terra, consultiamo la nostra ragione, e facciamo assegnamento più nel nostro criterio che non negli esempi tolti oltremonte!

AIRENTI. Signori, comunque siansi dette molte gravi ragioni per suggerirvi una modificazione da introdursi nella composizione dei tribunali di commercio, che vi fu proposta dalla Commissione, io non saprei nel mio particolare adottarla, ed eccovene i motivi.

Non v'è dubbio, che, se componendosi un tribunale si chieda in genere chi debba essere chiamato a giudicarvi, tutti risponderanno un legale, pel motivo assai ovvio, che questi avendo fatto degli studi speciali deve avere maggior attitudine a giudicare di chi non trovisi nella sua condizione.

Questa stessa ragione però, che indurrebbe a così rispondere trattandosi d'un tribunale ordinario, si è quella, che nella composizione dei tribunali di commercio suggerisce invece l'adozione del sistema dalla Commissione propostovi.

Ed invero, voi converrete facilmente con me, che la giurisprudenza commerciale, la quale deve sola prevalere nei tribunali di commercio, non è una giurisprudenza scientifica come la giurisprudenza civile, che traendo le sue ispirazioni dalle prescrizioni del diritto scritto, ha bisogno d'informarsi allo spirito che ha dettato le medesime e deve pesarne tutta quanta è la portata, onde poter trarne le sole conseguenze che vi sian consentanee.

La giurisprudenza commerciale è una giurisprudenza di mero fatto; la sua tendenza e le sue viste non possono es-

sere altre che quelle di accertare cosa le parti abbiano nei loro diversi rapporti inteso di fare, avuto riguardo alla natura dei fatti fra di esse intervenuti, e alla buona fede ed agli usi commerciali, cui le medesime non possono non essersi contrattando riferite; e mentre nelle controversie civili il giudice deve essere necessariamente tale in tutto il rigore del termine, nelle controversie commerciali questo giudice è piuttosto arbitro che giudice, in quanto che dichiara semplicemente cosa in certi determinati casi debbano presumersi aver fatto le parti.

Ad escludere quanto ho detto fin qui si è osservato in contrario, che anche le leggi commerciali si trovano dappertutto codificate in maniera, che anche la cognizione del diritto commerciale è una vera scienza.

Io non nego la codificazione opposta, o signori, ma sta di fatto, che meno poche cautele questa codificazione non è che il riepilogo di ciò che più solitamente si pratica nel commercio, e che contrariamente a quanto vedesi fatto dal Codice civile, ivi la legge trae la norma dal fatto e dagli usi, invece che la legge civile dà e non riceve le norme.

È dunque chiaro da tutto ciò, che se nelle controversie civili la scelta del giudice deve cader sul legale, le cui cognizioni teoriche possono sole abilitarlo a giudicar rettamente nelle controversie commerciali, invece il miglior giudice è il commerciante, come quello che chiamato ad interpretare il linguaggio e gli usi commerciali, conosce di queste specialità tutta la portata assai meglio che non il migliore legale possibile.

Nè io credo, che coll'uso dei tribunali misti di commercianti e di legali, quali sono i nostri consolari, si possano ottenere i vantaggi dei tribunali di commercio senza averne gl'inconvenienti, come quelli che riuniscano colla scienza teorica la pratica.

In questi tribunali misti prevarranno o i legali o i commercianti; e tanto nell'un caso come nell'altro non si farà che introdurre nel santuario della giustizia un conflitto inutile, il cui effetto sarà quello o di neutralizzare le apprezzazioni, o d'astringere la minorità a lasciar prevalere convinzioni non sue. Ora io non saprei quale di questi due risultati debba dirsi il più deplorabile.

A mio vedere, se si vuole tenere in bilancia la scienza pratica del commercio colla teorica ciò non deve già aver luogo col mettere insieme in un sol tribunale dei principii eterogenei, e che, come tali, si elidono l'uno coll'altro, ma col far percorrere alla discussione i due gradi, nel primo dei quali il giudicio sia commerciale e nel secondo legale.

In tal modo tanto nell'uno quanto nell'altro giudicio le convinzioni e le tendenze essendo omogenee sarà pure omogenea l'apprezzazione e il giudicato, e se sarà necessario in qualche parte che la scienza del diritto venga in soccorso della pratica, questa il potrà con effetto e nella sua propria sede dopochè l'insieme delle cose avrà assunto in fatto il suo vero aspetto.

Ciò è tanto vero, che in questo senso è risolta pressochè in tutta Europa la quistione, e che in questo medesimo senso la vide il compilatore del Codice di commercio patrio in tempi ancora men d'ora appropriati alle utili innovazioni: motivo per cui io spero che così pure deciderà la Camera, conformemente al progetto della Commissione alla quale mi unisco.

CABELLA, relatore. Il signor ministro di grazia e giustizia ha svolto lungamente i principii dai quali è partito nel proporre il suo progetto di legge, e pei quali egli crede dover dissentire dal progetto della Commissione. Questa discussione per altro, vertendo piuttosto sopra i singoli articoli del pro-